



Pubblico Impiego - Inps

Progressioni economiche 2022: presentato il ricorso al TAR



Nazionale, 01/03/2023

**PROGRESSIONI ECONOMICHE 2022:**

**PRESENTATO RICORSO AL TAR**

**(11/23) Il 24 febbraio la USB Pubblico Impiego, anche a nome di alcuni lavoratori interessati, ha depositato il ricorso al TAR Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per riformare o annullare le note con le quali i ministeri vigilanti hanno imposto la riduzione del numero delle progressioni economiche interne alle aree con decorrenza 01/01/2022, indicando nel 50% il tetto massimo dei beneficiari.**

Il ricorso evidenzia come in nessuna normativa di legge e in nessun contratto collettivo e integrativo che riguardi i lavoratori dell'INPS sia indicato il limite del 50% riferito alle progressioni economiche nella singola area. Tale limite è indicato nel D. Lgs. 165/2001 esclusivamente per i passaggi verticali all'area superiore, dal momento che la Corte Costituzionale ha previsto che almeno il 50% delle vacanze in organico siano utilizzate per l'ingresso dall'esterno.

La Ragioneria Generale dello Stato, una delle controparti contro le quali ricorre la USB, nel 2019 nell'allegato 1 alla propria Circolare N. 15 interpretò l'indicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 (la cosiddetta Riforma Brunetta) di progressioni economiche attribuibili *“ad una quota limitata di dipendenti”* con la percentuale massima del 50% dei lavoratori interessati. Un'interpretazione unilaterale e non suffragata da provvedimenti legislativi o dalla contrattazione collettiva.

La USB ritiene di poter difendere l'accordo raggiunto all'INPS il 27/10/2022 che prevedeva l'attribuzione delle progressioni economiche al 67% del personale interessato, anche perché la Ragioneria Generale dello Stato non tiene conto di quanto scritto all'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 subito dopo la citata indicazione *“ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”*. Il legislatore ha sì previsto che le progressioni economiche siano attribuite ad una quota limitata di lavoratori, ma in ragione dello sviluppo della professionalità certificata dai risultati individuali e collettivi, quindi la limitazione deve essere individuata attraverso la contrattazione integrativa in base alle diverse realtà professionali, senza particolari vincoli.

**La USB il 26/01/2023 non ha sottoscritto la ratifica dell'accordo a stralcio dopo la decurtazione delle progressioni economiche da 9.469 a 7088, respingendo il ricatto di un'imposizione che snatura il valore della contrattazione e non ha riscontri normativi o contrattuali. Ora si appresta con il ricorso al TAR non solo a chiedere il ripristino del numero di passaggi economici concordati inizialmente con l'INPS ma a difendere la contrattazione integrativa dalle incursioni dei ministeri vigilanti, che pensano di fare il bello e cattivo tempo trovando nell'INPS una controparte remissiva, debole, succube del potere politico.**